

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo

Per chiunque abbia la ventura di occuparsi di grandi tribunali nell'Età moderna il problema pregiudiziale, che è anche il più gravido di conseguenze ai fini delle scelte scientifiche da compiere, è certamente quello della individuazione e della conoscenza delle fonti. Gino Gorla ha rilevato, a più riprese, una grande lacuna degli studi¹, e Mario Ascheri, con puntigliosa e meritoria acribia, ha dimostrato quanto profondo sia, in questo campo, il divario tra il noto, il poco noto o addirittura l'ignoto². La ricerca, guidata da Elena Fasano, sui giudici di alcune di queste corti e sulla loro circolazione, si sta misurando con le peculiarità delle memorie locali e con la disomogeneità, quanto alla quantità ed alla qualità delle notizie, dei fondi archivistici investigati³.

Non meno complessa, ma per motivi diversi, si presenta la situazione delle fonti giudiziarie dell'Età moderna per chi intenda aggredirle dal versante più propriamente interno alla storia giuridica: mi riferisco alla rilevazione di dati quantitativi, alla conoscenza dei contenuti delle sentenze e, certo non ultimo, al funzionamento dei tribunali.

* Pubbl. in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. SBRICCOLI - A. BETTONI, Milano 1993, pp. 79-91.

¹ G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, ove sono ripresi alcuni studi sulla storia dei tribunali e della giurisprudenza nei capitoli 15, 16, 20 e 22; da ultimo si veda ID., *Antonio Gabriele Calderoni nella giurisprudenza del suo tempo, Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736)*, Atti del convegno di Faenza del 30 aprile 1988, Faenza 1989, pp. 11-56 dell'estratto. Si veda, in questo stesso volume, M. ASCHERI, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*.

² M. ASCHERI, *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen, Italien*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/2, *Neuere Zeit (1550-1800), Das Zeitalter des gemeinen Rechts, Gesetzgebung und Rechtsprechung*, a cura di H. COING, München 1976, pp. 1113-1221. Questo saggio, insieme ad altri, è stato inserito dall'autore in una raccolta (M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989), a cui è stata premessa una Introduzione densa e problematica ed un aggiornamento bibliografico.

³ Si veda E. FASANO GUARINI, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *Grandi Tribunali e Rote cit.*, pp. 389-420.

La bibliografia su tali temi è limitata, come si può rilevare dagli aggiornamenti che Ascheri ha operato al suo lavoro, ripubblicato di recente⁴, e mi pare che, anche da un punto di vista metodologico, rimangano fermi alcuni modelli ricostruttivi proposti, ad esempio, nei volumi di Ajello sulla giustizia nel regno di Napoli⁵, di Petronio sul Senato di Milano⁶, o, per venire alla così detta giurisprudenza forense, agli studi di Gorla sui grandi tribunali e sui giudici⁷.

Alcuni di questi studi li ritengo molto utili anche per un altro aspetto fondamentale, cioè il privilegiamento dell'uso della documentazione manoscritta: questa rimane in realtà una grande incognita, quasi una minaccia pendente sulla reale affidabilità delle cognizioni attualmente circolanti, in quanto pone problemi di relazione con il materiale già stampato, presente e disponibile per quasi tutti i tribunali maggiori, ed incide sul valore conoscitivo generale da dare a queste raccolte a stampa, ai fini della storia delle magistrature, dello sviluppo di indirizzi giurisprudenziali e della applicazione di dottrine giuridiche.

Occorre ancora rilevare che l'attuale stagione storiografica sta creando quasi una divaricazione di conoscenze tra i meccanismi processuali ed i contenuti della giustizia criminale rispetto a quella civile. L'interesse verso lo studio dei fenomeni di criminalità ha portato alla utilizzazione dei fondi archivistici della giustizia penale o almeno alla enunciazione della necessità di un loro approfondimento. La raccolta di dati per lunghi periodi e su gamme di magistrature diverse, pone, anche per gli studi criminalistici, la necessità della conoscenza più approfondita delle fonti e, quindi, di censimenti più analitici⁸.

⁴ M. ASCHERI, *Tribunali* cit., pp. 7-22.

⁵ R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, I: La riforma giudiziaria*, Napoli 1961 e *II: Il preilluminismo giuridico*, Napoli 1965.

⁶ U. PETRONIO, *Il Senato di Milano, Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano*, Milano 1972.

⁷ V. *supra*, nota 2.

⁸ Si può ricordare *Fonti criminali e storia sociale*, a cura di E. GRENDI, in «Quaderni storici», n.s., XXII (1987), che ha generato un interessante confronto tra lo stesso curatore e Mario Sbriccoli, ospitato nella stessa Rivista. Di iniziative in corso per il periodo medievale dà conto A. ZORZI, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: qualche considerazione sugli studi e sulle prospettive di ricerca*, in «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965.

Lo stesso discorso vale per la giustizia civile che, anch'essa, se meglio approfondita nella sua quotidianità, apporterebbe importanti contributi alla conoscenza delle società di Antico Regime.

La schedatura analitica del materiale può già fornire qualche risposta ed è su un esempio di lavoro di questo tipo che vorrei soffermarmi, esponendo i risultati delle prime ricerche compiute su un manoscritto di sentenze civili emanate dalla Rota genovese nella seconda metà del XVI secolo⁹. Prima ancora è però opportuno dare qualche notizia sul tribunale e sulle vicende delle sentenze civilistiche da esso emanate.

La nascita della Corte centrale genovese si iscrive nel più generale fenomeno che vede, agli albori dell'Età moderna, l'affacciarsi di processi di centralizzazione degli apparati pubblici e l'accrescersi di aspettative di maggiore funzionalità e di uniformità della giustizia per coloro che sono sottoposti al medesimo potere statale¹⁰. Sono quindi fenomeni tecnici che rispecchiano l'attuazione di tali politiche del diritto e si rivelano per ciò stesso credibili spie dei problemi e delle tensioni che attraversano la vita economica e sociale dello Stato.

Da questo punto di vista paiono quasi esemplari le vicende della Rota civile genovese che, nell'arco di un secolo, tra il 1530 ed il 1630, disegnano una parabola di splendore e di successiva decadenza in stretta simbiosi con le vicende economiche e sociali della repubblica di San Giorgio¹¹.

Il tribunale è di costituzione abbastanza recente, avendo iniziato la sua attività nel 1530, quando un processo di razionalizzazione della vita giuridica genovese induce ad abbandonare il precedente sistema di magistrature: il Tribunale della Rota, infatti, rientra nel disegno di riforma che, nel 1528, soprattutto ad opera dell'ammiraglio Andrea Doria, si è proposto sia l'obbiettivo politico di rendere omogenea la classe dirigente locale, sia quello istituzionale di semplificare e qualificare l'apparato burocratico e giurisdizionale dello stato. Le scelte adottate per tale modernizzazione sono abbastanza comuni: in campo giurisdizionale, ad alcune magistrature speciali e non tecniche, si so-

⁹ Archivio di Stato di Genova (ASG), *Rota civile*, 1.

¹⁰ Si può, ancora una volta, rimandare agli aggiornamenti bibliografici contenuti in M. ASCHERI, *Tribunali cit.*, pp. 7-22.

¹¹ La ricostruzione delle vicende del tribunale genovese è ripresa da V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The « Decisiones de Mercatura » Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987, pp. 23-38.

stituisce un collegio giudicante unico, formato di dottori giuristi stranieri, che durano in carica due anni, non sono immediatamente rieleggibili e sono sottoposti a sindacato *finito munere*.

All'elemento della professionalità dei giudici, valutato secondo i normali canoni di un *curriculum* universitario, sfociato in una laurea, ed in un successivo *cursus honorum* nelle corti di giustizia e nel foro, va collegato il problema della competenza del nuovo tribunale, che ha subito fasi successive di assestamento dal decreto istitutivo del 1530 fino agli statuti del 1589.

La competenza del nuovo tribunale non si pone come esaustiva di tutte le controversie in campo civile, ma tende piuttosto a riunificare sotto l'autorità di un organo composto da funzionari pubblici qualificati tutte le controversie che in precedenza venivano decise dai *boni viri* e da giudici non togati. Ai *boni viri* si ricorreva per tutte le controversie che, non toccando pubblici interessi o prerogative di sovranità statale, non erano di competenza del pretore o del suo vicario: poteva trattarsi di argomenti di grande rilievo economico, come le proprietà o le successioni, per risolvere i quali i giudici erano spesso costretti a ricorrere al consiglio di un giurisperito per chiarire e definire i più complessi punti di diritto.

Anche per queste controversie, dal momento dell'istituzione della Rota, gli aspetti giuridici finiscono per trovare maggiore attenzione ed una più precisa valutazione rispetto a quella operata dai giudici non tecnici. È certo però che i campi in cui questo cambiamento di indirizzo giudiziario dà i frutti più fecondi è quello mercantile, in quanto la Rota assume le funzioni e la competenza di alcuni tribunali speciali operanti in precedenza, quali l'Ufficio di Mercanzia, di Gazaria e di Banchi.

Al contrario di altre corti centrali che, nello stesso periodo, tendono ad organizzare la propria competenza in modo esclusivo per tutta la materia civile e criminale, la Rota civile genovese si propone, oltre che come magistratura civile ordinaria, anche come Corte specializzata in materia mercantile e marittima, con specialità di regole e di caratteristiche. Secondo il decreto istitutivo, infatti, «la predetta Rota sia obbligata giudicare secondo le regole, ordini e decreti e secondo la natura dei suddetti rispettivamente»: si impone quindi il rispetto delle caratteristiche delle precedenti corti mercantili, ora soppiantate dalla Rota, e si ricorda che le stesse avevano la facoltà di giudicare *tam ex regulis quam ex inveterata consuetudine*.

Una volta fissati i principi di specialità del tribunale ed i riferimenti regolamentari e consuetudinari, di tradizione e di prassi mercantile, che esso

deve adottare, il decreto istitutivo della Rota si concede il ricorso, ormai di stile, alla tradizionale gerarchia di fonti che prevede, in carenza di altre previsioni, l'uso residuale del diritto romano. In questa particolare circostanza, nel momento cioè di costituzione del nuovo Tribunale, il riferimento al diritto romano è meno privo di significato di quanto normalmente lo sia nei sistemi giuridici che sono avviati a coprire con la legislazione particolare gamme di rapporti sempre più ampie e tendenzialmente esaustive di tutta la casistica prevedibile, e che pongono al loro stesso interno regole di ermeneutica tendenti ad escludere, in modo sempre maggiore, possibili eterointegrazioni.

A queste considerazioni generali si deve aggiungere, nello specifico caso genovese, che il nuovo tribunale è chiamato a giudicare i rapporti mercantili sviluppati spesso in modo autonomo dalla tradizione di scuola e legati, invece, a forme e procedure consuetudinarie a cui, per volere dei legislatori, i nuovi giudici devono attenersi.

Sembrirebbe una situazione di grave difficoltà per il diritto romano, ma la grande novità della Rota genovese risiede nelle persone dei nuovi giudici che, proprio per la loro capacità di mediare tra prassi mercantile e tradizione di scuola, faranno la fortuna della giurisprudenza del tribunale.

I giudici-dottori (che hanno sostituito i giudici-mercanti) vengono proiettati in un ambiente con proprie regole e consuetudini, alle quali devono adeguarsi e che, soprattutto, devono applicare, e procedono ad un paio di operazioni tecniche di grande rilevanza e dalle conseguenze molto proficue.

In primo luogo attraverso l'incorporazione delle parti più valide delle prassi mercantili già operanti negli antichi tribunali soppressi e la loro fusione con le nuove regole di funzionamento della Rota (sia quelle emanate dal legislatore, sia quelle emergenti dall'attività quotidiana e dalla precedente esperienza dei nuovi giudici) si forma progressivamente uno *stilus* che, volta a volta giustificato e teorizzato, contribuirà a introdurre a pieno titolo nella dottrina giuridica le più significative elaborazioni del mondo mercantile (che non è solo genovese ma almeno mediterraneo).

In secondo luogo lo sforzo dei giudici di utilizzare le nozioni tradizionali nei giuristi di formazione romanistica e le *auctoritates* che li supportano, è tale da provocare in un'altra direzione un egual effetto di approfondimento dottrinale dei temi emergenti da un tribunale mercantile. Sono due esperienze, una pratica ed una teorica, che si incontrano nelle stesse persone e concorrono a dare un valido contributo alla nascente scienza del diritto commerciale.

La possibilità di far circolare il materiale elaborato dalla Rota civile genovese è resa concreta nel momento in cui si decide che gli Uditori siano tenuti a motivare le sentenze dell'organo giudicante.

Un florilegio di queste pronunce motivate ha avuto l'onore della stampa in una doppia edizione (una genovese ed una veneziana) nel 1582, mentre la consacrazione definitiva, che vuol dire circolazione e fama europea, la otterrà negli stessi anni con l'inserimento nel volume lionese *De mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, ristampato nel corso del XVII secolo anche a Francoforte, Colonia, Amsterdam e Lione. La stampa rappresenta per le sentenze genovesi una fondamentale cassa di risonanza e le pone come uno dei capisaldi della nascente scienza del diritto commerciale europeo¹².

Le *Decisiones de mercatura* sono la testimonianza del periodo di maggiore splendore e creatività del Tribunale genovese che, già negli anni Settanta del secolo XVI, risente i contraccolpi di una mutata situazione congiunturale. Siamo ormai in un momento politico ed economico molto critico per la repubblica genovese, stretta tra le controversie interne e le squassanti conseguenze della bancarotta spagnola: per far meglio fronte all'ondata di fallimenti ad essa conseguenti si è ritenuto di privare il Tribunale della competenza in questo campo, creando un 'Ufficio dei Rotti' formato non da giuristi ma da pratici esperti di mercatura.

Gli statuti civili del 1589 sembrano definitivamente sancire il ridimensionamento della Rota: gli uditori addetti alle cause ordinarie vengono ridotti da cinque a tre e affiancati da una Rota competente per le *causae executivae et breviores*, ed anch'essa composta di tre Uditori.

Sale in importanza politica la Rota criminale, creata nel 1576, al punto che, nel 1629, gli uditori civili indirizzano un accorato appello al governo, chiedendo di essere equiparati nel trattamento ai giudici criminali in ragione degli elevati servizi che essi rendono alla repubblica. Nell'arco di un secolo, da quando cioè nel 1529 si è avuta la prima istituzione della Rota civile, il tribunale genovese ha seguito le sorti della repubblica, ormai non più protagonista ma solo spettatrice dei grandi eventi politici ed economici europei. Mentre altri tribunali centrali assumono sempre maggiore fama e credibilità, la

¹² Sulle vicende della prima edizione delle sentenze mercantili si veda R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century*, in *The Courts* cit., pp. 87-94.

Rota genovese diviene marginale anche come autorità in campo mercantile, e le raccolte a stampa delle sue sentenze sono sempre meno vaste ed autorevoli. Si può ipotizzare, come vedremo fra poco, che ci sia stata l'idea di operare una nuova raccolta di sentenze mercantili, ma non ebbe alcun esito.

Questa ipotesi è derivata dall'esame di un manoscritto di sentenze rotali, reperito nel fondo *Rota civile* dell'Archivio di Stato di Genova, che raccoglie tutto quello che è rimasto dell'attività del tribunale nel corso del XVI secolo: delle circa 40 unità archivistiche che coprono l'attività della Rota civile dal 1563 al 1796, solo la prima riguarda infatti il XVI secolo.

Si tratta di una raccolta miscelanea di sentenze motivate, di mani diverse, forse degli stessi giudici o dei cancellieri, che già nelle intitolazioni iniziali, presenta elementi cronologici differenti. La datazione archivistica ottocentesca include sentenze rotali dal 1563 al 1590, ed è ripresa dal titolo più antico, *Decisiones Magnificae Rotae Civilis Genuae* presente nella carta successiva: da questa carta inizia una numerazione complessiva e progressiva, dovuta con tutta probabilità al materiale raccoglitore delle decisioni, che ha aggiunto anche la dizione *Volumen primum*, per mettere il volume in correlazione alla serie complessiva del materiale rotale¹³.

La seconda carta ha anch'essa una indicazione cronologica, *1576-1582*, a cui una mano diversa ha premesso *1563 et*, congiungendolo al resto della data ed ampliando, quindi, i confini temporali della raccolta¹⁴. L'esame dei testi dimostra l'artificiosità di questa aggiunta in quanto, al di là di una prima sentenza anonima, incompleta e senza data – l'unica ragionevolmente attribuibile al 1563 – fino a carta 356, pur con qualche disordinata infiltrazione di alcuni testi precedenti (del 1571) e successivi (del 1582-1583), si rinvencono in massima parte decisioni del periodo dal 1576 al 1582.

A carta 357 inizia un nuovo blocco, introdotto da una annotazione cancelleresca che afferma: *1582 usque ad annum 1590 Decisiones Magnificae Rotae Civilis Genuae praesentatae in Cancellaria Ioannis Iacobi Merelli Cancellarii*: sono circa 200 sentenze di cui quasi 2/3, ben 132, sono degli anni 1587-1589¹⁵. Alla fine vengono aggiunte 5 sentenze del 1595 e 8 del 1597¹⁶.

¹³ ASG, *Rota civile*, 1, c. 1 r.

¹⁴ *Ibidem*, c. 2 r.

¹⁵ *Ibidem*, cc. 357 r.-969 v.

¹⁶ *Ibidem*, cc. 970 r.-1006 r.

La prima considerazione che emerge dai dati numerici appena esposti mi sembra che riguardi l'incompletezza della documentazione, che certamente non è esaustiva dell'attività del tribunale: vista la diversità quantitativa tra le decisioni residue per i singoli anni è certo che solo un certo numero di sentenze siano sopravvissute e siano state raccolte. Da questa prima osservazione sorge spontanea la domanda se sia possibile individuare i criteri che abbiano presieduto ad una eventuale scelta. La lettura delle sentenze, nella mancanza di un filo tematico avvertibile ed unitario, induce ad optare per una casualità di raccolta, piuttosto che per una scelta.

Devo però subito aggiungere che, pur nella sua incompletezza e disomogeneità, questo grosso zibaldone di decisioni rotali ha egualmente una grande importanza ai fini della conoscenza e della migliore comprensione del tribunale nel XVI secolo, sia in via assoluta, per i suoi contenuti finora inesplorati, sia soprattutto in rapporto alle ben più note *Decisiones de mercatura*.

Queste ultime sono quasi il distillato, il meglio cioè di quanto potesse esprimere un Tribunale di un emporio certo tra i più importanti d'Europa in campo commerciale ma, in questo momento, soprattutto in campo finanziario: si tratta di sentenze per lo più lunghe, ben articolate e motivate; sono il frutto di una scelta ragionata e, come ha dimostrato Savelli, operata da un personaggio di grande competenza, come Antonio Roccatagliata, Cancelliere della repubblica¹⁷. Solo sei di queste sentenze figurano nella raccolta manoscritta di cui ci occupiamo, su un totale di 215, e quattro hanno avuto come relatore il giudice Ilario Ventura, mentre la quinta è dovuta ad un certo Giuseppe Torri, e l'ultima a Geronimo Gherardi, giudice pavese¹⁸.

È già un primo risultato quello di poter identificare, tramite questa raccolta, almeno due relatori delle sentenze *de mercatura*, rimaste finora completamente anonime, ma un altro elemento di interesse proviene dal fatto

¹⁷ R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 89 e sgg.

¹⁸ La corrispondenza testuale è totale e riguarda *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni 1610 (rist. Torino 1971), *dec.* 60, pp. 181-184, ripresa nelle cc. 79 r.-85 r.; *dec.* 97, pp. 231-233, in cc. 198 r.-200 r.; *dec.* 98, pp. 233-234, in cc. 200 r.-201 r.; *dec.* 115, pp. 251-252, in cc. 270 r.-271 r.; *dec.* 125, pp. 260-261, in cc. 222 r.-223 r.; *dec.* 127, pp. 261-263, in cc. 214 r.-217 r. Una prima edizione è *Decisiones Rotae Genuae de mercatura*, Genuae MDLXXXII. Si veda R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 93. Su Ilario Ventura si veda I. AFFO - A. PEZZANA, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, Parma 1789-1797, IV, pp. 253-256, e VI, pp. 601-602.

che una serie di sentenze commercialistiche venga identificata e segnalata con la parola *mercatoria*. Può forse trattarsi di una indicazione interna, d'ufficio, per poter più facilmente rintracciare precedenti in tema, ma può essere tentata anche un'altra, e forse più suggestiva, spiegazione, già prospettata da Savelli¹⁹. La circostanza che non tutte le controversie di oggetto mercantile siano segnalate con la dizione *mercatoria*, unita al fatto che la maggior parte delle sentenze identificate siano successive al 1582, anno di pubblicazione delle *Decisiones de mercatura*, può far ritenere che, sull'onda del successo editoriale ottenuto da queste ultime, si sia tentato di ripetere l'operazione, attingendo sempre dalla giurisprudenza della stessa Corte.

Le ragioni che erano state alla base del successo del volume di *Decisiones de mercatura* non erano, però, più attuali: in primo luogo il dato strutturale di un'economia scossa da crisi e rovesci; in secondo luogo la qualità dei giudici, ormai non più all'altezza del passato da quando gli uditori non sono più incentivati a venire a Genova da salari competitivi; infine il fatto concreto che, stando almeno a questa raccolta, sono circa 25 le sentenze segnalate, certo troppo poche per pensare ad una impresa editoriale.

È un segnale importante, che mostra ad un tempo il ridimensionamento del tribunale e delle sue ambizioni a porsi come riferimento della giurisprudenza e della dottrina commercialistica e, da un altro punto di vista, la sua minore specializzazione – che è, al contempo, una maggiore omogeneizzazione alle altre Corti italiane –.

Tornano ancora in queste sentenze gli echi di una vita di relazioni internazionali – si ricordano commerci di merci e di denaro con Chio, la Sicilia, la Spagna, Ragusa, Venezia ed altre località – ma la quotidianità delle relazioni giuridico-sociali si coglie più concretamente, ad esempio, nella considerazione che quasi un terzo delle pronunce riguarda problemi di diritto successorio; che un altro rilevante numero tratta di doti; che frequenti sono le questioni legate alla circolazione dei beni immobili e che si litiga più per controversie in tema di donazioni che di società commerciali.

Le tradizioni mercantili cittadine sopravvivono²⁰, talora in particolari minori ma significativi, come, ad esempio, si rileva nella sentenza che con-

¹⁹ R. SAVELLI, *Between Law and Morals* cit., p. 93.

²⁰ ASG., *Rota Civile*, 1, cc. 510r.-511r., riporta una controversia « occasione petitaie summae ... ad rationem cambiorum et recambiorum », con il pagamento richiesto sulla base di

danna un padre a soddisfare il credito vantato dal precettore di suo figlio « pro mercede discipline artis arithmetice ac scribendi, librosque de more mercatorio tenendi et regulandi »²¹; le stesse tradizioni mercantili si ritrovano applicate anche in altri rami del diritto come, ad esempio, in una sentenza di divisione ereditaria che vede una scrittura privata ritenuta valida sulla base di parametri utilizzati nelle contrattazioni mercantili – e non è un caso che la prima *auctoritas* portata a sostegno sia una citazione tratta dal volume di Benvenuto Stracca, giureconsulto anconitano, sulla mercatura, circolante solo da pochi anni –²².

Ancora di notevole rilievo teorico appaiono altre sentenze, riportabili al 1571, dovute ad Ilario Ventura, giurista parmigiano già identificato come relatore di quattro pronunce confluite nella collezione a stampa *de mercatura*. Il giudice in questione fu, tra l'altro, nominato anche a far parte della Rota criminale, al momento della sua costituzione nel 1576, ma, in quella circostanza, insieme ai suoi colleghi, subì una serie di disavventure, fino all'incarcerazione, collegate alle turbolenze politiche del momento²³. Alcune sue sentenze civili, emanate in tempi meno tempestosi, si segnalano per il ritorno frequente di argomentazioni basate su precedenti dello stesso tribunale, sullo *stilus* o sulla consuetudine, quasi a fondare una giurisprudenza per precedenti. Per problemi di rendiconti societari egli ricorda ciò che « diximus in pluribus decisionibus »²⁴; o che questo tipo di azione è « quotidiana et frequens »²⁵; o, in un caso di richiesta di pagamento di una partita di vino e di validità dell'*instrumentum* egli ricorda « et ita quotidie iudicatur »²⁶; e, infine, per avvalorare la *forma regularum* del tribunale, la consuetudine e lo *stilus*, egli afferma di avvalersi della

lettere scritte di propria mano, che provano contro lo scrivente, come « censuit rota Ianue in pluribus suis decisionibus » (e tali decisioni vengono di seguito enumerate); la Rota accede anche alla richiesta di pagamento degli interessi in quanto rivolta « mercatori enim et solito negociari »; ancora c. 617 r.-v. ammette una condanna al pagamento del valore della merce da escutersi sulla eredità del defunto in quanto « actor est solitus negociari ».

²¹ *Ibidem*, c. 26 r.

²² *Ibidem*, c. 142 r.

²³ R. SAVELLI, *Potere e giustizia. Documenti per la storia della Rota Criminale a Genova alla fine del '500*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », V (1975), p. 78.

²⁴ ASG, *Rota Civile*, 1, c. 237.

²⁵ *Ibidem*, c. 234.

²⁶ *Ibidem*, c. 232.

testimonianza di «notarios et causidicos nempe etiam per quamplures primarios advocatos huius civitatis», poiché il giudice, egli afferma, «nedum potest sed debet ... ab advocatis et procuratoribus et notariis de stilo se informare ... presertim quando stilus respicit ordinem iudicii»; si tratta, in realtà, del caso di una *melioratio* di una sentenza, che ha visto perdersi le ragioni del Ventura, probabilmente di fronte al tribunale degli Straordinari, e che ha evidentemente suscitato l'ira del giudice forestiero, il quale, alla conclusione del suo parere dissenziente, ammonisce che «regnum non procedit si beneficia contra ius sint concessa»²⁷.

Al di là del caso specifico occorre rilevare la presenza, sempre maggiore, della giurisprudenza rotale genovese nelle sentenze emanate dallo stesso tribunale negli anni Ottanta del XVI secolo, sia quella *de mercatura* che quella che può definirsi più ordinaria²⁸: significativamente, con espressione diversa che ha un suo fascino antico, una delle ultime sentenze riportate nella raccolta, del 1589, ricorda uno *stilus civitatis* osservato dal tribunale²⁹.

L'impressione ricavata dalle modalità di utilizzazione delle sentenze dello stesso tribunale mi fa condividere quanto afferma Ascheri il quale, pur riconoscendo che la giurisprudenza si pone su un piano particolare nel sistema delle fonti del tardo diritto comune, avverte che essa non va contrapposta al diritto dottrinale o dottorale, perché ne rimane, in definitiva, un elemento, anche se particolarmente qualificato: sono *opiniones* che si contrappongono ad altre in un processo circolare che tutte le comprende³⁰.

L'esemplificazione potrebbe continuare ma non credo che aggiungerebbe molto di più ai fini della comprensione dell'interesse di questa raccolta.

I dati numerici, come dicevo all'inizio, non sono da prendere come assoluti, vista la lacunosità della documentazione su cui possiamo basarci, ma credo che siano, almeno in linea di tendenza, affidabili e significativi per comprendere il modo di essere ed il funzionamento del Tribunale genovese, soprattutto negli anni '80 del secolo XVI.

²⁷ *Ibidem*, c. 192.

²⁸ Alcuni esempi: *Ibidem*, cc. 418 e 510.

²⁹ *Ibidem*, c. 929.

³⁰ M. ASCHERI, *Tribunali cit.*, p. 93.

Si può, per concludere, tentare di dare una risposta, sulla base delle esemplificazioni riportate, alla domanda relativa al rapporto esistente tra la documentazione giudiziaria manoscritta e quella a stampa, sia in relazione all'efficacia conoscitiva che ognuna singolarmente possiede, sia in reciproca giustapposizione.

È innegabile che l'esempio genovese del XVI secolo sia atipico, considerando che la parte di sentenze passata alla stampa ha riguardato solo un settore di intervento del tribunale, cioè quello mercantile: se tali *decisiones* divengono parte della dottrina e della giurisprudenza di diritto comune, opinione tra opinioni anche se autorevole in campo commercialistico, le restanti pronunce della corte rimangono al massimo patrimonio culturale dei singoli giudici.

La valenza conoscitiva di tale documentazione va quindi cercata e trovata in altre direzioni: le sentenze chiariscono il funzionamento e la vita ordinaria del tribunale e rispecchiano la quotidianità delle relazioni interpersonali e dei contrasti che da esse sfociano e che richiedono, per essere composte, l'intervento dei giudici: il loro studio è certo importante ai fini delle conoscenze delle tecniche processuali e delle dottrine giuridiche, ma l'investigazione condotta su materiale di questo tipo, troppo spesso, e forse a torto, sottovalutato o dimenticato da chi non sia professionalmente storico del diritto, può fornire utili indicazioni ai fini delle ricostruzioni di aspetti non secondari delle società di Antico Regime.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

 **Associazione all'USPI**
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo